Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per lo sviluppo regionale

2025/0223(COD)

28.5.2026

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinata alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
(COM(2025)548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD)

Relatore per parere: Vladimir Prebilič

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'Europa non si trova più ad affrontare catastrofi isolate, bensì un'emergenza climatica strutturale. Dai megaincendi alle inondazioni catastrofiche, le crisi stanno diventando sempre più frequenti, più intense e sempre più simultanee a livello transfrontaliero. Il meccanismo unionale di protezione civile ha dimostrato il suo valore, tuttavia il coordinamento volontario tra gli Stati membri non è più sufficiente per la portata dei rischi che ci troviamo ad affrontare. I trattati forniscono già la base giuridica per un'azione più incisiva. L'articolo 196 TFUE stabilisce la protezione civile come competenza concorrente a sostegno della cooperazione tra gli Stati membri e l'articolo 20 TUE, insieme agli articoli da 326 a 334 TFUE, consente una cooperazione rafforzata qualora l'ambizione collettiva superi il minimo comune denominatore. È giunto il momento di utilizzare questi strumenti con decisione.

La presente relazione chiede pertanto un cambiamento politico verso "rescEU 2.0": un quadro di preparazione della protezione civile permanente, interoperabile e realmente europeo. La solidarietà deve passare da un'assistenza ad hoc a capacità strutturate e permanenti, comprese unità transfrontaliere permanenti, norme operative armonizzate e obblighi di prevenzione più rigorosi. La cooperazione rafforzata in materia di protezione civile non significa dividere l'Unione; si tratta, invece, di consentire agli Stati membri che lo desiderano di progredire e costruire una struttura portante europea di preparazione alla quale possano aderire altri. In un'epoca di crescenti rischi climatici, la preparazione non può rimanere facoltativa.

Allo stesso tempo, la crescente integrazione della protezione civile con la preparazione alle emergenze sanitarie amplia notevolmente le responsabilità dell'Unione. La convergenza della risposta alle catastrofi e della gestione delle crisi sanitarie aumenta sia la complessità operativa che le esigenze finanziarie. Senza finanziamenti aggiuntivi e prevedibili, questo mandato più ampio rischia di sovraccaricare il meccanismo e di indebolirne la credibilità. Un ruolo europeo più forte deve pertanto essere accompagnato da un bilancio rafforzato che dia priorità alle capacità di prevenzione, prontezza e dispiegamento rapido.

La scelta politica che abbiamo davanti è chiara: o continuiamo a reagire alle catastrofi dopo che sono avvenute o costruiamo un'architettura europea permanente di preparazione in grado di proteggere i nostri cittadini in un'epoca di emergenza climatica. I trattati ci consentono di agire. I rischi ci costringono ad agire. Pertanto, ciò che propongo essenzialmente come rescEU 2.0 è una necessità per salvaguardare la vita, la coesione sociale e la resilienza dell'Europa nei prossimi decenni.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale presenta alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 196 ***e*** l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),	– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 196***,*** l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), ***e l'articolo 349,***

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Visto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– visto l'articolo 11 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero ***e*** della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare ***e*** gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero***,*** della gravità ***e della complessità*** dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità ***e delle competenze*** necessarie per anticipare***,*** gestire ***e rispondere efficacemente a*** tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità

risposta alle catastrofi e alle crisi.	generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi***, in particolare tramite investimenti significativi nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo al contempo un approccio proattivo e lungimirante alla resilienza che riduca le vulnerabilità e sostenendo una ripresa e una ricostruzione sostenibili. Il rafforzamento della cooperazione interistituzionale a livello di Unione si basa su un approccio di governance multilivello che garantisce il pieno coinvolgimento delle autorità regionali e locali, le quali fungono da operatori di primo intervento nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) In un contesto mondiale caratterizzato dall'intensificazione dei disastri naturali, dei rischi tecnologici, delle crisi sanitarie e dall'impatto transfrontaliero dei cambiamenti climatici, nonché dai recenti sviluppi geopolitici, vi è la necessità urgente di rendere l'Unione più preparata, resiliente e coesa. L'azione dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di protezione civile e gestione delle catastrofi. Dovrebbe concentrarsi sul coordinamento, l'interoperabilità e il sostegno, in particolare in caso di crisi transfrontaliere o gravi, senza creare inutili duplicazioni di strutture, garantendo che gli Stati membri e le loro autorità subnazionali continuino a godere della flessibilità necessaria per adeguarne l'attuazione ai loro contesti specifici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Data la natura urgente e imprevedibile delle crisi, il meccanismo unionale non dovrebbe essere ostacolato da eccessivi oneri amministrativi o vincoli procedurali, al fine di garantire una risposta rapida, efficiente e coordinata a sostegno degli Stati membri e delle loro regioni. Tale flessibilità dovrebbe inoltre consentire una rapida mobilitazione del sostegno finanziario alle autorità regionali e locali direttamente colpite dalle catastrofi.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e consentendo così di calibrare le priorità di prevenzione, preparazione e risposta in modo adeguato***. ***La prevedibilità finanziaria è inoltre fondamentale per garantire un'assegnazione equa e sostenibile delle risorse, consentendo agli Stati membri di continuare a investire in capacità strategiche e a costituire riserve di beni essenziali.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e ***biodiversità,*** beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche ***e degli operatori di servizi essenziali di cui alla direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]***, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti ***terrestri, aerei o marittimi*** o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il

opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. ***Tali*** catastrofi ***richiedono*** un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici ***nonché le conseguenze dei conflitti armati sulla popolazione civile***, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie***, le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, le gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento, comprese quelle energetiche e alimentari,*** e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. ***Alcune di queste*** catastrofi ***possono richiedere*** un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi. ***Il presente regolamento deve pertanto sostenere la gestione strategica delle riserve, la diversificazione della catena di approvvigionamento e lo sviluppo di capacità critiche in situazioni di crisi nell'Unione, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare e l'autonomia strategica dell'Unione.***

---

[1] Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj)
.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) È opportuno prestare particolare attenzione ai territori meno favoriti, ossia quelli caratterizzati da specificità geografiche, che presentano svantaggi naturali o demografici e che devono far fronte a vincoli economici, sociali e strutturali, tra cui le zone rurali e montane, le regioni più settentrionali, isolate e scarsamente popolate, le isole, le zone remote, frontaliere e transfrontaliere, nonché le regioni ultraperiferiche. Tali territori potrebbero trovarsi ad affrontare vulnerabilità specifiche in caso di crisi transfrontaliere, comprese limitazioni in termini di connettività dei trasporti, accesso medico di emergenza, resilienza energetica, interoperabilità delle comunicazioni e capacità di intervento, ostacolando in modo significativo la risposta alle catastrofi. Gli Stati membri e le regioni situati alle frontiere esterne dell'Unione possono anche trovarsi ad affrontare pressioni sproporzionate in situazioni di crisi su vasta scala, tra cui afflussi improvvisi di sfollati, minacce ibride o emergenze sanitarie transfrontaliere. In tale contesto, le misure di prevenzione, preparazione e risposta nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbero tenere conto di tali specificità territoriali, in particolare al fine di migliorare il coordinamento transfrontaliero, l'interoperabilità, la pianificazione congiunta, il coordinamento operativo e l'assistenza tempestiva alle popolazioni colpite. La pianificazione e le esercitazioni congiunte, nonché la condivisione dei dati tra regioni limitrofe sono sostenute finanziariamente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.	(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati***, rafforzando nel contempo la loro resilienza rispetto a tali catastrofi***. ***La cooperazione con le loro autorità regionali e locali dovrebbe consentire agli Stati membri di garantire una risposta territoriale efficace e coerente.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe promuovere la sensibilizzazione del pubblico in merito ai rischi esistenti, alle misure di prevenzione e ai comportamenti appropriati in situazioni di emergenza, anche attraverso azioni coordinate di informazione, istruzione, formazione e comunicazione a livello dell'Unione, degli Stati membri e regionale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nella capacità dell'Unione di rispondere efficacemente alle crisi garantendo la visibilità del sostegno fornito e dimostrando attraverso azioni concrete la presenza e la solidarietà dell'Unione nelle situazioni di emergenza, contribuendo in

	tal modo a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso.	(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso. ***Lo scambio di conoscenze dovrebbe comprendere altresì le pratiche di governance locale e regionale e i meccanismi operativi transfrontalieri.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i

rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. ***In tale contesto, il meccanismo unionale dovrebbe integrare gli strumenti della politica di coesione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, per garantire che gli investimenti nella resilienza alle catastrofi siano integrati nelle strategie di sviluppo regionale e che le sinergie tra la protezione civile e i fondi strutturali siano sfruttate in maniera sistemica, in particolare nelle regioni ad alta vulnerabilità ai rischi climatici e di altro tipo.*** L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri ***e delle loro autorità regionali e locali*** attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La prevenzione e la gestione dei rischi di catastrofi richiedono un coordinamento coerente a tutti i livelli dell'autorità pubblica, in particolare con le autorità regionali e locali, e un impegno significativo con le comunità locali, i volontari, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle collettività, tenendo conto della diversità territoriale dell'Unione e della distribuzione geografica delle vulnerabilità. Dato che i rischi sono spesso di natura transfrontaliera, tali valutazioni devono integrare sistematicamente la dimensione subnazionale e la cooperazione tra le regioni limitrofe, per garantire una pianificazione e una preparazione più efficaci. In tale contesto, le autorità regionali e locali sono spesso responsabili in prima linea: garantiscono la protezione diretta dei cittadini, gestiscono l'impatto immediato delle crisi a livello locale e coordinano le misure di intervento iniziali. In questo quadro, gli investimenti in strutture di resilienza a guida locale sono un complemento necessario ai quadri di gestione del rischio dall'alto verso il basso e contribuiscono a garantire che le misure di preparazione siano efficaci, durature, inclusive e che rispondano alle esigenze specifiche delle persone e delle comunità interessate. Il meccanismo unionale dovrebbe riconoscere formalmente il ruolo dei livelli subnazionali di governance, comprese le regioni, i comuni e gli organismi di cooperazione transfrontaliera, quali attori essenziali in tutte le fasi del ciclo di gestione delle

	catastrofi, e garantire che il sostegno dell'Unione raggiunga efficacemente tali livelli.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Al fine di garantire la coesione e la complementarità con altre politiche dell'Unione, l'attuazione del meccanismo unionale dovrebbe essere allineata, se del caso, ai piani di partenariato nazionale e regionale adottati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034. Tale allineamento dovrebbe consentire una migliore integrazione della gestione del rischio di catastrofi nella pianificazione strategica e degli investimenti a livello nazionale e regionale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***cinque*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari,	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri***, in stretta cooperazione con le autorità regionali e locali e, se del caso, con gli organismi di cooperazione transfrontaliera,*** dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***quattro*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione

piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione. ***Essi dovrebbero comprendere anche indicatori quali i tempi di risposta, la disponibilità di infrastrutture locali e regionali e la capacità amministrativa.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, ***il consolidamento a livello dell'Unione della capacità di produzione,*** la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.	(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari. ***Le azioni proposte dovrebbero essere in linea con le pratiche attuali e con gli sviluppi proposti nella strategia in materia di costituzione delle scorte dell'UE per garantire una risposta unificata dell'Unione alle minacce per la salute pubblica.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario

mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti ***e collaborare con esse***, ***ossia con*** gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che ***con*** tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle ***autorità regionali e locali, delle associazioni comunali, delle reti transfrontaliere e delle*** strutture esistenti, ***quali*** gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe***, e dovrebbe coinvolgerli sistematicamente***. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato ***per affrontare le catastrofi naturali e di origine antropica, coinvolgendo le comunità locali, i volontari, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle collettività***. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, ***anche attraverso l'accesso diretto a programmi di formazione, esercitazioni e azioni di sviluppo di capacità,*** provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente***, tenendo conto delle specificità regionali e locali, comprese le differenze geografiche, demografiche e socioeconomiche in seno all'Unione***. ***La rete della conoscenza sostiene anche lo sviluppo delle capacità a livello regionale e locale e facilita lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità locali e regionali.***

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in ***regioni ultraperiferiche,*** zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare***, l'erosione costiera, le tempeste violente*** e le inondazioni. ***Gli obiettivi in materia di resilienza tengono conto dell'accessibilità, della continuità del servizio e delle vulnerabilità territoriali.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale ***applicando il principio del "non lasciare indietro nessuno" e*** facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità ***o dalle circostanze***, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce. ***La preparazione e la risposta della protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbero pertanto essere incentrate sulle persone e garantire un accesso non discriminatorio ed equo alle informazioni, all'assistenza e alla protezione, adeguate garanzie di protezione dei minori e il coordinamento con i sistemi di protezione nazionali e regionali e i servizi sociali pertinenti. In tale contesto, la preparazione e la gestione del rischio di catastrofi dovrebbero essere improntate a un approccio inclusivo, anche attraverso l'integrazione di una***

prospettiva di genere, della mappatura delle vulnerabilità, dell'uso di dati disaggregati e delle pertinenti competenze in materia di valutazione e pianificazione dei rischi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'Unione sostiene lo sviluppo di piani locali di preparazione e resilienza a livello comunale e regionale. In tale contesto, occorre riconoscere espressamente e rafforzare il ruolo dei volontari e delle organizzazioni di volontariato quale pilastro principale della protezione civile sul territorio dell'Unione, in particolare attraverso misure di sostegno volte a promuoverne l'istruzione, la formazione, le attrezzature, la protezione sociale e il coinvolgimento transfrontaliero. Occorre rafforzare anche la partecipazione delle scuole, della società civile, dei volontari e delle reti locali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di protezione civile sostenute a norma del presente regolamento rispettino pienamente i diritti dei lavoratori, le norme di sicurezza sul lavoro e il ruolo dei servizi pubblici, in linea con le richieste espresse dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici

(FSESP).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche.	(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi***, compresi i minori e i giovani***, e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato***, le autorità regionali e locali*** e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche. ***La preparazione dovrebbe comprendere l'uso di strumenti digitali, intelligenza artificiale (IA), droni, sistemi di allerta rapida, capacità spaziali e tecnologie satellitari, compresi i sistemi Galileo e Copernicus, per la fornitura di dati in tempo reale, in particolare nel caso di disastri naturali ed emergenze complesse, al fine di sostenere il processo decisionale e rafforzare le capacità di prevenzione, preparazione e risposta rapida. Gli investimenti nella prevenzione e nell'anticipazione delle catastrofi***

	dovrebbero essere considerati prioritari in quanto contribuiscono a ridurre l'impatto delle catastrofi, nonché i relativi costi economici e sociali, e sono più efficienti rispetto a un intervento a fatto compiuto.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Gli aspetti della*** prevenzione dei rischi di catastrofe e ***della*** preparazione dovrebbero essere ***integrati*** sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance ***pertinenti***. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori.	(20) ***La*** prevenzione dei rischi di catastrofe***, la pianificazione*** e ***la*** preparazione ***ai rischi di catastrofe dovrebbero diventare un pilastro del meccanismo unionale e*** dovrebbero essere ***integrate*** sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance ***riguardanti il FESR e il Fondo di coesione, la pianificazione territoriale, lo sviluppo locale e regionale, i trasporti, l'istruzione e la cooperazione transfrontaliera***. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori. ***Investire nella prevenzione, nella pianificazione e nella preparazione permette di ridurre i danni, proteggere le vite umane e rendere i territori più resilienti.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21 bis) Occorre dare priorità ai mezzi che possono essere rapidamente dispiegati a livello locale, anche fornendo sostegno ai servizi di emergenza comunali e alle infrastrutture sanitarie pubbliche.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata***, nonché a proteggere e ripristinare le infrastrutture critiche, le catene di approvvigionamento e i servizi essenziali***. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi***, anche per quanto riguarda la mobilità rapida, la condivisione delle***

informazioni e l'uso efficiente delle risorse disponibili. In tale contesto, la cooperazione civile-militare tiene conto del ruolo delle autorità locali e regionali nonché del ruolo dei volontari e delle organizzazioni della società civile, che potrebbe essere determinante e dovrebbe pertanto figurare tra le risorse per la gestione delle crisi. Nel caso delle regioni ultraperiferiche, che rappresentano piattaforme avanzate di sicurezza e risposta per l'Unione, a causa della loro ubicazione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nei Caraibi, la dimensione del duplice uso è critica, in quanto le infrastrutture di trasporto e logistica in tali regioni sono spesso condivise tra forze civili e militari al fine di soddisfare funzioni sociali vitali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari ***a guida civile*** può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili.	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi ***di difesa*** militari ***e civili*** può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili***, inclusi gli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità, gli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse,***

	il consenso europeo sull'aiuto umanitario e altri strumenti dell'UE, quali gli orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario del 2009 e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2021 "sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi".

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Il coinvolgimento di mezzi militari a sostegno delle operazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale civile dovrebbe rimanere rigorosamente sotto la guida e il coordinamento civili. In nessun caso autorità o istituzioni civili dovrebbero essere poste sotto l'autorità o la responsabilità di strutture militari. La gestione civile delle operazioni di preparazione e risposta dovrebbe essere garantita in ogni momento. Qualsiasi cooperazione di questo tipo dovrebbe essere pienamente conforme al diritto internazionale umanitario, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e protezione dei civili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare	(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare

efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo") ***al fine di rafforzare le capacità di anticipazione, conoscenza situazionale e coordinamento***. Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. ***Il polo dovrebbe integrare e non duplicare le strutture di risposta alle crisi dell'Unione esistenti e non dovrebbe assumere il comando operativo, che spetta alle autorità competenti degli Stati membri. Il coordinamento tra l'ERCC, il polo di coordinamento per le crisi, il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e altri organismi pertinenti dell'Unione è chiaramente definito. Il polo dovrebbe inoltre garantire un dialogo strutturato con le autorità regionali e locali e tenere conto dei dati operativi forniti da tali autorità. Il polo dovrebbe pertanto operare sulla base di procedure trasparenti e di punti di contatto nazionali designati.*** Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni***, evitando***

	inutili oneri amministrativi. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel ***pieno*** rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e, se del caso, delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, dovrebbero provvedere a che siano adottate tutte le misure appropriate per il trasporto tempestivo dell'assistenza offerta, anche per quanto riguarda la preparazione del trasporto, la disponibilità e la possibilità di dispiegarla.	(31) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e, se del caso, delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, dovrebbero provvedere a che siano adottate tutte le misure appropriate***, comprese la riduzione e la semplificazione delle procedure amministrative e degli ostacoli al rapido spiegamento,*** per il trasporto tempestivo dell'assistenza offerta, anche per quanto riguarda la preparazione del trasporto, la disponibilità e la possibilità di dispiegarla. ***È pertanto essenziale che le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dispongano delle informazioni e degli strumenti necessari per agevolare le operazioni di soccorso dell'Unione in caso di crisi che rientrano nel mandato del presente regolamento. A tal fine, devono essere in contatto con le autorità del paese ospitante a diversi livelli, in modo da disporre di informazioni aggiornate sulle mappe, le risorse disponibili e le cause della vulnerabilità.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Le autorità locali e regionali dovrebbero essere coinvolte nella pianificazione, attuazione e valutazione. L'efficacia del meccanismo unionale dipende dalla capacità amministrativa delle autorità regionali e locali più vicine ai cittadini. L'Unione dovrebbe sostenere lo sviluppo di capacità, la formazione, l'istruzione e l'assistenza tecnica a favore di tali autorità. La formazione dovrebbe comprendere la gestione dei rischi, la comunicazione in caso di crisi, i piani di evacuazione e la protezione dei gruppi vulnerabili. La formazione del personale delle autorità locali e regionali è essenziale per una preparazione efficace. Occorre rafforzare la cultura della preparazione tra i cittadini e i volontari. Si dovrebbe affrontare in modo efficace la disinformazione durante le crisi, in particolare durante le emergenze di sanità pubblica e veterinaria.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.	(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo***, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 28,*** dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Ai fini della prontezza operativa, in particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri ***per far fronte*** a tali rischi. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane, sulle abitazioni ***e*** sull'ambiente. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.	(33) Ai fini della prontezza operativa, in particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, ***quali inondazioni o tempeste violente,*** il meccanismo unionale dovrebbe consentire il ***tempestivo*** preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri ***più esposti*** a tali rischi***, prestando particolare attenzione alle regioni caratterizzate da maggiore vulnerabilità ed esposizione agli eventi climatici, comprese la regione mediterranea e le regioni ultraperiferiche***. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti ***e gli eventi meteorologici isolati***, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane, sulle abitazioni***, sulle comunità locali, sulla sicurezza dei lavoratori, sulle infrastrutture critiche,*** sull'ambiente ***e sulla biodiversità***. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta***, anche attraverso un rafforzamento delle capacità del settore pubblico e del coordinamento con le autorità locali e regionali, i volontari e le organizzazioni della società civile. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione, alla formazione e all'adeguatezza delle condizioni di lavoro dei vigili del fuoco, del personale della protezione civile e dei volontari coinvolti nelle operazioni di preposizionamento. Tale preposizionamento dovrebbe avere una forte componente informatica, in modo da garantire il coordinamento immediato e il rapido flusso di informazioni in situazioni di crisi. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto***

allertare le autorità competenti ogniqualvolta sia necessario migliorare lo stato della digitalizzazione o della cibersicurezza. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento***, che dovrebbero essere integralmente sostenuti da finanziamenti dell'Unione al fine di garantire la solidarietà ed evitare oneri sproporzionati a carico degli Stati membri colpiti***.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi***, in particolare laddove vi sia un accumulo di vegetazione secca dovuto a una gestione inadeguata dei terreni e alla diminuzione delle attività tradizionali, compreso il pascolo del bestiame***; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. ***In tale contesto, una maggiore solidarietà dell'Unione, investimenti pubblici potenziati e una flotta dell'Unione permanente e adeguatamente finanziata per la lotta agli incendi sono essenziali per proteggere vite umane, mezzi di sussistenza ed ecosistemi.*** Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla

nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi ***aerei di lotta agli incendi***, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] ***e garantire che i finanziamenti dell'Unione diano priorità alle esigenze degli Stati membri e delle regioni più colpiti e sostengano la modernizzazione e l'espansione delle risorse di proprietà pubblica***, in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

---

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) L'efficacia dei mezzi aerei

di lotta gli incendi dipende dal loro posizionamento geografico e dall'idoneità alle condizioni locali. Nelle regioni caratterizzate da insularità, lontananza, difficoltà di accesso o orografia complessa, incluse le isole e le regioni ultraperiferiche, non idonee all'utilizzo di aeromobili ad ala fissa, l'Unione dovrebbe garantire che il posizionamento e la composizione della flotta aerea, comprese le risorse di rescEU, siano regolarmente valutati e adeguati per tenere conto dei vincoli geografici, dell'accessibilità e delle esigenze operative.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle misure di prevenzione, preparazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui la gestione delle foreste, lo sviluppo delle capacità di risposta a livello locale e regionale e il sostegno ai lavoratori e ai volontari impegnati nella prevenzione e nella risposta agli incendi. In tale contesto, i vigili del fuoco professionisti e volontari sono la spina dorsale della risposta operativa in molti Stati membri e regioni. La loro rete globale di stazioni dei vigili del fuoco locali, la loro solida esperienza in prima linea nella lotta agli incendi, le inondazioni e altre catastrofi, nonché il loro ruolo chiave nella protezione delle comunità locali, rendono il loro contributo fondamentale per l'efficacia del meccanismo unionale e per la resilienza delle persone. Il meccanismo unionale deve pertanto garantire ai vigili del fuoco professionisti e volontari pieno accesso ai programmi di formazione ed esercitazione e rendere tali servizi ammissibili per gli strumenti di

	finanziamento, al fine di migliorarne costantemente le capacità e garantire una risposta operativa coordinata ed efficace in tutta l'Unione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati ***nel pool europeo di protezione civile (***ECPP***)***. Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704[15] della Commissione nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.	(36) ***Il pool europeo di protezione civile (ECPP) rappresenta il mezzo di risposta di prima linea nell'ambito del meccanismo unionale ed è uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità degli Stati membri di rispondere in modo efficiente ed efficace alle catastrofi e alle crisi. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'ulteriore rafforzamento delle capacità degli Stati membri e dell'ECPP deve essere una priorità del meccanismo unionale.*** Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati ***nell'***ECPP. Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704[15] della Commissione nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI:	[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine	(37) ***rescEU è stato istituito per fornire assistenza in situazioni di particolare urgenza in cui le risorse esistenti a livello nazionale nonché quelle preimpegnate dagli Stati membri nell'ECPP non siano in grado di garantire una risposta efficace.*** rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove ***nonché garantendo, se del caso, una distribuzione geografica equilibrata di tali capacità che tenga conto delle vulnerabilità regionali e delle esigenze specifiche delle regioni frontaliere e periferiche***. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere

di garantire una risposta tempestiva.	sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione ***qualora un pericolo naturale*** o di origine antropica ***assuma*** proporzioni considerevoli e ***abbia*** rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe ***essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui*** minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente ***e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione*** o ***di meccanismi di risposta internazionali***.	(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione ***in caso di pericoli naturali*** o di origine antropica ***di*** proporzioni considerevoli e rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe ***dare priorità alle esigenze umanitarie e alla protezione delle vite umane, in coordinamento con i paesi colpiti e le organizzazioni internazionali, in particolare qualora la crisi*** minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente o ***abbia impatti umanitari transfrontalieri. Lo spiegamento deve rispettare il diritto internazionale, promuovere la solidarietà e supportare la ripresa sostenibile, anche nelle regioni in cui l'Unione ha interessi strategici, purché l'obiettivo primario rimanga la protezione delle popolazioni colpite***.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*

(39) La cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata convogliando le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.	(39) La cooperazione con il settore privato***, i volontari e le organizzazioni di volontariato*** dovrebbe essere ulteriormente rafforzata convogliando le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. ***La gestione delle risorse idriche dovrebbe***

a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.	***essere integrata in tali strumenti di monitoraggio in modo che i dati scientifici sulla disponibilità idrica e sui rischi correlati possano essere convertiti in informazioni operative sulle quali si possa agire, facilitando in tal modo decisioni rapide ed efficaci ai fini della prevenzione, dell'attenuazione e della risposta per quanto riguarda siccità, inondazioni e altri rischi idrici e garantendo la resilienza idrica.*** Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento prevede il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") e istituisce il sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie. Esso stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.	1. Il presente regolamento prevede il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") e istituisce il sostegno dell'Unione alla preparazione e alla risposta alle ***catastrofi e alle crisi indipendentemente dalla natura della loro origine, comprese le*** emergenze sanitarie. Esso stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. ***Il presente regolamento è volto a rafforzare la cooperazione in materia di protezione civile tra l'Unione e gli Stati membri e i livelli subnazionali al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle crisi e catastrofi naturali e di origine antropica che possono verificarsi nei paesi partecipanti.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le regole di funzionamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC") quale organismo di coordinamento del meccanismo unionale;	(b) le regole di funzionamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC") quale organismo di coordinamento del meccanismo unionale***, deputato a sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri e delle regioni, anche facilitando la conoscenza situazionale nonché la preparazione e il coordinamento operativi intersettoriali***;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento è volto a provvedere alla protezione di persone, ambiente, beni e patrimonio culturale da tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.	1. Il presente regolamento è volto a provvedere alla protezione di persone, ***comunità locali, infrastrutture e soggetti critici, servizi essenziali,*** ambiente, beni e patrimonio culturale, ***paesaggi naturali, animali e biodiversità*** da tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***e le minacce in materia di cibersicurezza***. ***Esso contribuisce inoltre a rafforzare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.***

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le azioni di prevenzione e di preparazione negli Stati membri;	(a) le azioni di prevenzione e di preparazione negli Stati membri***, comprese***

	quelle che contribuiscono alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza, in particolare mediante il coinvolgimento delle autorità locali e regionali;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'applicazione delle misure di prevenzione, preparazione e risposta a norma del presente regolamento sono ***prese in considerazione*** le necessità particolari ***delle*** regioni ***isolate o*** ultraperiferiche e ***di*** altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta.	7. Nell'applicazione delle misure di prevenzione, preparazione e risposta a norma del presente regolamento sono ***rispettate*** le necessità particolari ***dei territori meno favoriti, comprese le*** regioni ***frontaliere,*** ultraperiferiche***, isolate, rurali, remote, montane, scarsamente popolate, più settentrionali, transfrontaliere*** e altre regioni o isole dell'Unione***, in particolare quelle esposte a elevati rischi geopolitici e di sicurezza,*** in termini di prevenzione, preparazione e risposta. ***In considerazione dei vincoli strutturali legati alla lontananza, all'accessibilità e alla capacità, l'attuazione di tali misure dovrebbe tenere conto delle disparità regionali e garantire un adeguato coordinamento tra le autorità dell'Unione, nazionali, regionali e locali. Si tiene inoltre conto delle necessità particolari di tutti i gruppi vulnerabili.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La risposta a norma del presente regolamento tiene conto delle necessità particolari dei paesi e territori d'oltremare in termini di risposta.	8. La risposta a norma del presente regolamento tiene conto delle necessità particolari ***delle regioni ultraperiferiche,*** dei paesi e territori d'oltremare in termini di risposta***, considerando la loro maggiore***

	vulnerabilità alle catastrofi naturali e di origine antropica e riconoscendo che tali regioni incontrano difficoltà di coordinamento transfrontaliero e dispongono di mezzi di risposta più limitati. L'Unione promuove lo sviluppo e l'uso di mezzi a duplice uso che abbiano la capacità di attenuare le limitazioni geografiche permanenti cui tali regioni devono far fronte, migliorandone in tal modo la resilienza, l'efficacia nella risposta alle catastrofi e l'efficienza nell'utilizzo dei fondi e delle capacità dell'Unione, ponendo in particolare l'accento sul fatto che, a causa della loro ubicazione geografica, tali regioni rivestono un'importanza strategica per l'Unione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le azioni sostenute a norma del presente regolamento sono attuate in modo coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi, con gli obiettivi in materia di biodiversità e con le politiche in materia di utilizzo sostenibile del suolo e contribuiscono a rafforzare la resilienza degli ecosistemi quale mezzo per ridurre il rischio di catastrofi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "catastrofe": situazione, quale ne	(1) "catastrofe": situazione, quale ne

sia l'origine, che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, ***la salute pubblica,*** l'ambiente, le infrastrutture critiche o i beni, compreso il patrimonio culturale;	sia l'origine, che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente, ***la biodiversità e uno o più settori simultaneamente, la salute pubblica, i servizi essenziali (quali definiti dalla direttiva (UE) 2022/2557),*** le infrastrutture critiche o i beni, compreso il patrimonio culturale ***e la cibersicurezza nelle infrastrutture critiche***;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "crisi": catastrofe in corso o imminente che abbia o possa avere ripercussioni simultanee su più settori, fatto salvo il significato di crisi di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicabile alle procedure di appalto;	(2) "crisi": catastrofe in corso o imminente che abbia o possa avere ripercussioni simultanee su più settori, ***e che possa richiedere l'attivazione e il coordinamento di uno o più strumenti finanziari dell'Unione,*** fatto salvo il significato di crisi di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicabile alle procedure di appalto;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "settore": area specifica di attività sociale, governativa ed economica interconnessa, in particolare sanità, ambiente, trasporti, energia, sicurezza e altre aree di attività vulnerabili alle catastrofi;	(3) "settore": area specifica di attività sociale, governativa ed economica interconnessa, in particolare sanità, ambiente, ***agricoltura,*** trasporti, energia, ***gestione delle risorse idriche,*** sicurezza e altre aree di attività vulnerabili alle catastrofi;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "cooperazione civile-militare": collaborazione tra le autorità civili e militari per la prevenzione, la gestione e la risposta alle emergenze, alle catastrofi e alle crisi;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "assistenza": esperti, moduli, altri mezzi di risposta ***o squadre di supporto e assistenza tecnica***, ***con le relative attrezzature e*** assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture, e offerte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e altre capacità necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe o di una crisi;	(4) "assistenza": esperti, moduli, altri mezzi di risposta, assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture, ***strumenti digitali, nonché dati*** e ***informazioni forniti dalla Commissione (ad esempio ARISTOTLE, Copernicus, informazioni tecniche provenienti dal Centro comune di ricerca ecc.) o squadre di assistenza tecnica e supporto, insieme a*** offerte ***di qualunque attrezzatura necessaria da parte*** delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e altre capacità necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe o di una crisi ***e coordinare una risposta comune***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "risposta": qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un'imminente catastrofe, oppure

	durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, sistemi, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività ***condotta*** in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace;	(5) "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, sistemi, ***servizi essenziali,*** comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività ***e da uno scambio di informazioni condotti*** in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "prevenzione": azioni intese a ridurre i rischi o a mitigare i potenziali effetti negativi di una catastrofe per le persone, la salute pubblica, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;	(6) "prevenzione": ***valutazione del rischio e*** azioni intese a ridurre i rischi o a mitigare i potenziali effetti negativi di una catastrofe per le persone, la salute pubblica, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale***, nonché per le infrastrutture critiche, le riserve essenziali o gli obiettivi di interesse nazionale***;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "approccio multirischio": valutazione e gestione integrate dei rischi derivanti da pericoli multipli, collegati

	all'attività umana o ai cambiamenti climatici, basate su una prospettiva ecosistemica integrata, in cooperazione con le comunità scientifiche, i principali operatori economici, le autorità regionali e locali e le ONG, al fine di individuare le carenze in termini di capacità di resilienza; riconosce che gli eventi pericolosi possono verificarsi in modo indipendente, simultaneo, sequenziale o attraverso processi a cascata e che le loro interazioni possono influire sul rischio complessivo; riguarda tutti i tipi di rischi e in particolare inondazioni, incendi boschivi, ondate di calore, incidenti industriali o pandemie;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) "approccio ecosistemico": utilizzo dei sistemi naturali per ridurre i rischi e aiutare le persone ad adattarsi ai cambiamenti climatici, riducendo la vulnerabilità e rafforzando nel contempo la resilienza;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;	(9) "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace***, che contempli la fornitura di informazioni alla popolazione potenzialmente colpita***;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "allarme pubblico": segnalazione emessa da uno Stato membro o da un'autorità subnazionale competente e rivolta a tutti i cittadini in un'area geografica determinata al fine di avvertirli di una catastrofe naturale o di origine antropica in via di sviluppo, imminente o in corso e di consigliarli in merito a misure per proteggersi e attenuare l'impatto di tale catastrofe;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "squadra di intervento": gruppo specializzato composto da personale formato e dotato delle risorse per rispondere con rapidità ed efficacia alle conseguenze delle catastrofi, non preimpegnato nel pool europeo di protezione civile né costituito nell'ambito di rescEU;	(12) "squadra di intervento": gruppo specializzato composto da personale formato e dotato delle risorse ***e, se del caso, di cani da soccorso,*** per rispondere con rapidità ed efficacia alle conseguenze delle catastrofi, non preimpegnato nel pool europeo di protezione civile né costituito nell'ambito di rescEU;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) "evacuazione di emergenza": serie di azioni coordinate finalizzate al trasporto rapido, organizzato e sicuro di persone dalle zone colpite da

	catastrofi a luoghi sicuri fino al superamento del pericolo imminente o fino a trasporto avvenuto, in uno Stato membro o in un paese partecipante;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) "polo di evacuazione di emergenza": struttura di transito istituita nell'ambito del meccanismo unionale che accoglie temporaneamente individui in uno Stato membro, si occupa di trasportarli presso luoghi sicuri e, se necessario, ne organizza, con il coordinamento dell'ERCC, il trasferimento allo Stato membro o al paese partecipante;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) "autorità locali e regionali": le autorità pubbliche subnazionali, compresi i comuni, le regioni metropolitane e le amministrazioni regionali e locali, responsabili della protezione civile, dei servizi sanitari o della risposta alle emergenze;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) "territori meno favoriti": territori caratterizzati da specificità geografiche, che presentano svantaggi naturali o demografici e che devono far fronte a vincoli economici, sociali e strutturali che richiedono particolare attenzione; i territori interessati sono le regioni ultraperiferiche, le zone rurali e montane, le regioni isolate e scarsamente popolate, le zone più settentrionali, le isole, le regioni remote, frontaliere e transfrontaliere.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La finalità generale del presente regolamento è il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri ai fini della prevenzione, preparazione e risposta, nell'ottica della gestione delle conseguenze, a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che si verifichino all'interno dell'Unione o altrove e alle situazioni in cui l'evento eserciti un effetto simultaneo su più settori.	1. La finalità generale del presente regolamento è il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri ai fini della ***valutazione dei rischi,*** prevenzione, preparazione e risposta, nell'ottica della gestione delle conseguenze, a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, alle gravi minacce per la salute ***dirette o indirette*** a carattere transfrontaliero che si verifichino all'interno dell'Unione o altrove e alle situazioni in cui l'evento eserciti un effetto simultaneo su più settori***, anche nel contesto di crisi geopolitiche***. ***Esso affronta inoltre questioni legate alla meteorologia e al clima, come il degrado degli ecosistemi, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, integrando esplicitamente gli approcci ecosistemici, e rafforza i legami con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità. È posta particolare enfasi sulla dimensione preventiva al fine di ridurre l'incidenza e la gravità dei rischi prima che si manifestino.***

	Attraverso questo quadro rafforzato, il regolamento mira a migliorare la resilienza, a salvaguardare la salute e la sicurezza pubbliche e a ridurre al minimo gli impatti sociali, economici e ambientali delle catastrofi naturali e di origine antropica.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La protezione civile è riconosciuta come un servizio pubblico fondamentale e un pilastro della resilienza democratica nell'Unione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La finalità generale enunciata ***al paragrafo*** 1 è perseguita mediante la realizzazione degli obiettivi specifici seguenti:	2. La finalità generale enunciata ***ai paragrafi*** 1 e ***1 bis*** è perseguita mediante la realizzazione degli obiettivi specifici seguenti:

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, comprese quelle collegate ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione e della preparazione; intensificazione della	(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, comprese quelle collegate ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, ***alla sicurezza alimentare ed energetica, alla gestione delle risorse idriche, alle minacce in materia di cibersicurezza e ai rischi derivanti dai***

collaborazione tra autorità di protezione civile, ***autorità*** sanitarie e altre autorità competenti;	***conflitti geopolitici,*** e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti***, compresi quelli connessi a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero***; promozione della prevenzione e della preparazione ***quali pilastri fondamentali dell'approccio integrato alla gestione dei rischi di catastrofe***; intensificazione della collaborazione tra ***comunità locali, volontariato organizzato e organizzazioni non governative,*** autorità di protezione civile, ***militari,*** sanitarie e altre autorità competenti***, comprese le autorità regionali e locali, conformemente al principio della governance multilivello e al principio di partenariato***;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) riconoscimento e agevolazione del coinvolgimento delle autorità regionali e locali, in quanto indispensabili attori di primo intervento nella prevenzione, preparazione, risposta e gestione dei rischi e delle minacce di catastrofi, spesso sostenute da volontari; garanzia di adeguate risorse finanziare a sostegno delle loro attività di prevenzione, preparazione e risposta e loro pieno coinvolgimento negli sforzi di coordinamento, pianificazione e valutazione delle esigenze, in particolare nei territori meno favoriti, in linea con i quadri giuridici nazionali, al fine di ottimizzare il loro contributo, evitare duplicazioni e migliorare l'interoperabilità;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) promozione della cooperazione locale, regionale e transfrontaliera in corso al fine di sviluppare sistemi condivisi di allarme rapido, consentire un rapido intervento iniziale prima dell'attivazione di rescEU e condurre campagne periodiche di informazione del pubblico sulle azioni di prima risposta;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***segnatamente tramite la rete della conoscenza,*** agevolazione dello sviluppo di capacità a livello di Unione ***e*** di Stati membri, in particolare promuovendo e aumentando la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca e innovazione ***nelle*** catastrofi e crisi, mettendo a disposizione e attuando programmi di sviluppo delle capacità quali formazione ed esercitazioni, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione, competenze di altro tipo e assistenza tecnica e finanziaria per sostenere strategie, piani e investimenti e promuovere la prevenzione, la preparazione e la resilienza;	(b) agevolazione dello sviluppo di capacità ***e accresciuta disponibilità e maggiore utilizzo del sapere scientifico, segnatamente tramite la rete della conoscenza,*** a livello di Unione***,*** di Stati membri ***nonché regionale e locale***, in particolare promuovendo e aumentando la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca e innovazione ***nella gestione delle*** catastrofi e crisi, mettendo a disposizione e attuando programmi di sviluppo delle capacità quali formazione ed esercitazioni, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione, ***condivisione delle migliori pratiche, integrazione delle conoscenze locali e delle prassi di prossimità,*** competenze di altro tipo e assistenza tecnica e finanziaria per sostenere strategie, piani e investimenti e promuovere la prevenzione, la preparazione e la resilienza; ***promozione dell'uso di tecnologie innovative, quali l'IA, il calcolo quantistico, il cloud computing, l'uso di immagini satellitari e altre al fine di sostenere lo sviluppo delle capacità;***

	valorizzazione delle risorse della rete della conoscenza per rafforzare la sensibilizzazione del pubblico e la preparazione dei cittadini alle catastrofi, in particolare attraverso la diffusione delle conoscenze, delle migliori pratiche e delle attività di comunicazione dei rischi nell'ambito della rete della conoscenza e il coinvolgimento delle autorità locali e regionali;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sostegno a misure specifiche di sviluppo delle capacità amministrative, assistenza finanziaria e tecnica, formazione e miglioramento del livello delle competenze per le autorità locali e regionali, in particolare per quelle dotate di limitate capacità amministrative o tecniche, in particolare nei piccoli comuni e nei territori meno favoriti, e promozione di un approccio di preparazione e resilienza legato al territorio che tenga conto delle specificità territoriali, compresi i vincoli di accessibilità, il declino demografico, le fluttuazioni stagionali della popolazione e l'esposizione ai rischi connessi al clima;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) miglioramento della preparazione a livello di Stati membri e di Unione, a tutti i livelli della società, per rispondere alle catastrofi, in particolare: i) con il sostegno	(c) miglioramento della preparazione a livello ***locale, regionale,*** di Stati membri e di Unione, a tutti i livelli della società, per rispondere alle catastrofi, in particolare:

dell'ERCC e del polo e le relative strutture di comunicazione e informazione per il coordinamento e la conoscenza situazionale tra le autorità degli Stati membri e le strutture unionali di gestione delle crisi esistenti; ***ii***) tramite il sostegno allo sviluppo e al mantenimento/manutenzione di sistemi di allerta rapida efficaci per rilevare e comunicare le minacce di catastrofi imminenti, così da permettere interventi tempestivi di prevenzione o di attenuazione degli effetti; ***iii***) tramite lo sviluppo e il mantenimento/manutenzione di mezzi di risposta, il rafforzamento della relativa interoperabilità e la considerazione delle potenzialità di duplice uso in caso di crisi; ***iv***) tramite la regolare integrazione delle considerazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe e alla preparazione alle catastrofi nelle politiche e nei quadri finanziari a livello nazionale e di Unione nell'intento di rafforzare la resilienza a lungo termine; ***v***) tramite la facilitazione della preparazione e della resilienza fra tutti gli attori e portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, le autorità civili e militari, la società civile ***e*** il settore ***privato***, ***e*** la ***disponibilità*** delle funzioni sociali vitali al fine di rafforzare la preparazione della popolazione e la resilienza della società nel complesso;

i) ***sostenendo un quadro globale di riduzione e prevenzione del rischio di catastrofi, con norme comuni, sistemi di dati interoperabili e pratiche condivise;***

ii) con il sostegno dell'ERCC e del polo e le relative strutture di comunicazione e informazione per il coordinamento e la conoscenza situazionale tra le autorità degli Stati membri e le strutture unionali di gestione delle crisi esistenti;

iii) tramite il sostegno ***all'innovazione,*** allo sviluppo e al mantenimento/manutenzione di sistemi di allerta rapida efficaci per rilevare e comunicare le minacce di catastrofi imminenti, ***compresi meccanismi***

basati sull'IA, sulle reti di telecomunicazione, sui gestori di rete mobile, su allarmi tramite Bluetooth, su satelliti e altri mezzi tecnologici, nonché di protocolli di allarme pubblico multilingue e sensoriali, al fine di garantire che le informazioni arrivino a tutti i cittadini, comprese le comunità vulnerabili ed emarginate e le persone con disabilità, in modo accessibile e tempestivo, così da permettere interventi tempestivi di prevenzione o di attenuazione degli effetti;

iv) tramite lo sviluppo e il mantenimento/manutenzione di mezzi di risposta, il rafforzamento della relativa interoperabilità e la considerazione delle potenzialità di duplice uso in caso di crisi***, nonché la promozione di investimenti che tengano in considerazione le specificità geografiche e territoriali delle regioni***;

v) tramite la regolare integrazione delle considerazioni relative ***all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle soluzioni basate sulla natura, alla gestione strategica dei rischi,*** alla prevenzione dei rischi di catastrofe e alla preparazione alle catastrofi nelle politiche e nei quadri finanziari a livello nazionale e di Unione***, anche garantendo la coerenza con i piani di partenariato nazionale e regionale,*** nell'intento di rafforzare la resilienza ***alle catastrofi a livello locale, regionale, di Stati membri e di Unione*** a lungo termine;

vi) tramite la facilitazione della preparazione e della resilienza ***alle catastrofi*** fra tutti gli attori e portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, ***coinvolgendo attivamente le autorità nazionali, regionali e locali,*** le autorità civili e militari, ***i volontari e le associazioni di volontariato,*** la società civile***,*** il settore ***e i fornitori privati***, la ***comunità scientifica e i prestatori*** delle funzioni sociali vitali al fine di rafforzare la preparazione della popolazione e la resilienza della società nel

	complesso ***alle catastrofi***;
	vii) tramite una maggiore sensibilizzazione della popolazione riguardo ai rischi e l'elaborazione di scenari di intervento, anche attraverso la diffusione di informazioni e lo svolgimento di esercitazioni;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) agevolazione di una risposta rapida ed efficiente, previa richiesta di assistenza in conformità dell'articolo 28, sia all'interno dell'Unione, compresi i paesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sia al di fuori dell'Unione;	(d) agevolazione di una risposta rapida ed efficiente, previa richiesta di assistenza in conformità dell'articolo 28, sia all'interno dell'Unione, compresi i paesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sia al di fuori dell'Unione***, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e, se del caso, della cooperazione con paesi terzi, al fine di consentire un coordinamento regionale efficace, capacità di risposta e interventi tempestivi per prevenire e attenuare gli impatti***;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostegno alla cooperazione a livello locale, regionale e transfrontaliero al fine di istituire sistemi comuni di allerta per intervenire rapidamente prima della mobilitazione di rescEU, di promuovere e sostenere la sensibilizzazione del pubblico, la comunicazione dei rischi e le campagne contro la disinformazione a livello di Unione, nazionale, regionale e locale e di preparare i cittadini nei confronti dei

	rischi di catastrofi, dei sistemi di allerta rapida e delle necessarie misure di prevenzione e preparazione;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) sostegno a regolari esercitazioni congiunte sul campo, a esercitazioni di simulazione e allo scambio di migliori pratiche, anche in un contesto transfrontaliero, che coinvolgano le regioni e i comuni limitrofi nelle zone transfrontaliere, nonché alla partecipazione delle autorità civili e militari, facilitando così la preparazione e la resilienza fra tutti gli attori e i portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, le autorità civili e militari, i volontari e le associazioni di volontariato, la società civile, il settore privato e i prestatori di funzioni sociali vitali;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) assicurazione della disponibilità di capacità materiali e tecniche, anche per il salvataggio di persone anziane o persone con disabilità nei casi in cui un'efficace risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su più Stati membri;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sostegno alla preparazione e risposta degli Stati membri e dell'Unione alle crisi intersettoriali, in particolare tramite il potenziamento dell'assistenza per pararne l'intensità e l'impatto e, laddove necessario, il sostegno alla risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi, anche tramite il polo, e il supporto alla cooperazione e al coordinamento tra i competenti attori civili e militari, in particolare sostenendo l'istituzione di un dispositivo generale di preparazione civile-militare;	(e) sostegno alla preparazione e risposta degli Stati membri e dell'Unione alle crisi intersettoriali, in particolare tramite il potenziamento dell'assistenza per pararne l'intensità e l'impatto***, anche in situazioni causate da gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento e delle infrastrutture critiche,*** e, laddove necessario, il sostegno alla risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi, anche tramite il polo, e il supporto alla cooperazione e al coordinamento tra i competenti attori civili e militari, in particolare sostenendo l'istituzione di un dispositivo generale di preparazione civile-militare;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) promozione della cooperazione nelle zone transfrontaliere in materia di prevenzione e preparazione, rafforzando le azioni congiunte nell'ambito delle strategie macroregionali, in quanto offrono quadri di cooperazione di alta qualità al fine di istituire azioni operative di prevenzione, nonché centri di reazione e gestione, consentendo la collaborazione con i paesi terzi;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) rafforzamento delle sinergie con i diversi programmi dell'Unione ed enfasi sulle attività complementari con il piano di partenariato nazionale e regionale;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) azioni di coordinamento e rafforzamento dello sviluppo di capacità.	(iii) azioni di coordinamento e rafforzamento dello sviluppo di capacità***, che assicurino specificatamente un coinvolgimento strutturato delle autorità locali e regionali nelle valutazioni del rischio e nella pianificazione della preparazione, anche attraverso meccanismi di governance multilivello, con particolare attenzione alle zone transfrontaliere e al flusso di servizi di emergenza senza ostacoli***.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione collabora con l'alto rappresentante per:	***Previa consultazione delle autorità nazionali e regionali e nel pieno rispetto della sussidiarietà, delle competenze nazionali e delle specifiche caratteristiche degli Stati membri,*** la Commissione collabora con l'alto rappresentante per:

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire allo sviluppo di misure volte a migliorare la dimensione civile-militare della preparazione e del coordinamento della risposta all'interno dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri;	(a) contribuire allo sviluppo di misure volte a migliorare la dimensione civile-militare della preparazione e del coordinamento della risposta all'interno dell'Unione, in consultazione ***e cooperazione*** con gli Stati membri***, garantendo che tutte queste misure rispettino e integrino i principi del diritto internazionale umanitario, comprese la proporzionalità e la protezione dei civili***;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) elaborare disposizioni che precisino ruoli e responsabilità, stabilire le priorità per la preparazione e la risposta alle catastrofi e alle crisi all'interno dell'Unione e tracciare a livello di Unione scenari su cui basare la formazione e le esercitazioni al medesimo livello e stabilire le migliori pratiche, comprese procedure operative standard, e i meccanismi di una cooperazione e una comunicazione efficaci negli scenari di crisi**.**	(b) elaborare***, in cooperazione con gli Stati membri,*** disposizioni che precisino ruoli e responsabilità, stabilire le priorità per la preparazione e la risposta alle catastrofi e alle crisi all'interno dell'Unione e tracciare a livello di Unione scenari su cui basare la formazione e le esercitazioni al medesimo livello e stabilire le migliori pratiche, comprese procedure operative standard, e i meccanismi di una cooperazione e una comunicazione efficaci negli scenari di crisi***, se del caso compresi, in cooperazione con gli Stati membri, protocolli specifici che consentano alle regioni di usare capacità militari nelle missioni di protezione civile, a condizione che le stesse siano chiaramente delineate a livello concettuale e operativo, definiscano in modo preciso i ruoli, le responsabilità e i limiti relativamente al coinvolgimento di forze militari e garantiscano il rispetto della natura civile e umanitaria della protezione civile, evitando sovrapposizioni istituzionali; nell'ambito di qualsiasi cooperazione è***

essenziale che la protezione civile mantenga il suo carattere civile e umanitario fondamentale, garantendo che le responsabilità istituzionali siano chiare e che sia preservata la fiducia dei cittadini nei meccanismi di protezione civile;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) promuovere l'uso più ampio del sistema Galileo e sostenere strumenti e banche dati digitali per le azioni di prevenzione e preparazione, la condivisione delle informazioni, la mappatura dei rischi, la logistica, le comunicazioni di emergenza e la gestione del personale, accessibili alle autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale;

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) istituire un coordinamento esecutivo per l'utilizzo della flotta di aerei di lotta agli incendi acquisita dall'Unione al fine di sfruttare le risorse nel modo più efficiente possibile e sviluppare modalità operative per ridurre gli ostacoli amministrativi al rapido spiegamento transfrontaliero europeo di personale di soccorso, ambulanze, moduli di protezione civile, attrezzature e forniture di emergenza.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La protezione civile a norma del presente regolamento rimane a guida civile. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la dotazione finanziaria del meccanismo unionale è notevolmente rafforzata. Qualsiasi rafforzamento di tale dotazione finanziaria è basato su dati concreti, mirato a colmare carenze individuate in termini di capacità e concepito in modo da evitare duplicazioni con altri programmi dell'Unione. La preparazione in materia di protezione civile è inoltre riconosciuta come facente parte del quadro olistico di sicurezza e difesa dell'Unione ed è ammissibile ai finanziamenti a titolo dei pertinenti strumenti di spesa dell'Unione per la sicurezza e la difesa, pur rimanendo a guida civile. Una quota sostanziale di tale bilancio è destinata alle autorità regionali e locali, a riconoscimento del loro ruolo di operatori di primo intervento, e sostiene le capacità locali, tra cui l'istruzione, la formazione e le attrezzature, nonché i volontari e le organizzazioni di volontariato.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nell'esecuzione del bilancio a norma del presente regolamento è data priorità alle azioni di prevenzione e preparazione, comprese quelle che contribuiscono alla riduzione del rischio di catastrofi a lungo termine e alla resilienza, fatta salva la necessità di una

risposta rapida ed efficace alle catastrofi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il regolamento è attuato in sinergia con i programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente regolamento. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il regolamento è attuato in sinergia con i programmi dell'Unione ***in materia di sicurezza e difesa, agricoltura, pesca e sviluppo regionale, al fine di garantirne un uso coerente e complementare***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente regolamento. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La possibilità di finanziamenti cumulativi è utilizzata per collegare il meccanismo unionale ai fondi di coesione e di sviluppo regionale, garantendo che gli investimenti in infrastrutture di emergenza necessari nelle regioni dell'Unione, in particolare nelle regioni

	più vulnerabili, siano debitamente cofinanziati, e promuovendo così un uso coerente, integrato e complementare delle risorse dell'Unione in linea con gli obiettivi della coesione territoriale e del rafforzamento della resilienza regionale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri e le autorità regionali, orientamenti specifici su come combinare i finanziamenti a norma del presente regolamento con altri fondi europei, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, al fine di massimizzare l'impatto in termini di resilienza degli investimenti nelle regioni più esposte ai rischi legati al clima e ad altri rischi di catastrofi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I finanziamenti dell'Unione rispettano rigorosamente i principi di responsabilità e trasparenza, in modo da garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tutte le risorse finanziarie messe a disposizione a norma del presente regolamento dovrebbero essere elencate nel sistema di trasparenza finanziaria.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'Unione prevede tassi di cofinanziamento più elevati per i progetti condotti dalle autorità locali e regionali o a loro diretto vantaggio, in particolare nelle regioni ultraperiferiche e in quelle meno sviluppate, in linea con gli obiettivi della politica di coesione. In tale contesto, nel caso delle regioni ultraperiferiche, può essere fornito sostegno dell'Unione per coprire fino all'85 % dei costi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa ulteriormente gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel campo della protezione civile e adotta raccomandazioni per stabilirli quale base comune per sostenere le azioni di prevenzione e di preparazione. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono i dati spaziali di Copernicus e quelli relativi agli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, i dati relativi ad eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Nello sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure ***specifiche***, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell'Unione, al fine di rafforzare la	***1.*** La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa ulteriormente gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel campo della protezione civile e adotta raccomandazioni per stabilirli quale base comune per sostenere le azioni di prevenzione e di preparazione. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono i dati spaziali di Copernicus e quelli relativi agli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, i dati relativi ad eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi ***e alle regioni*** vulnerabili. ***È prestata particolare attenzione ai territori meno favoriti, tenendo conto dei loro vincoli strutturali permanenti e delle loro disparità territoriali in termini di lontananza geografica, dipendenza da catene di approvvigionamento esterne, continuità dei servizi, capacità***

resilienza a tali catastrofi.	***amministrativa e maggiore esposizione a eventi climatici estremi e catastrofi naturali ricorrenti. L'analisi tiene conto inoltre dei rischi connessi alla sicurezza alimentare, alla carenza idrica, ai sistemi energetici, alle catene logistiche, ai sistemi sanitari pubblici e agli ecosistemi, nonché alla protezione delle infrastrutture critiche.***
	Nello sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure ***basate sul rischio ed efficienti in termini di costi***, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell'Unione, al fine di rafforzare la resilienza a tali catastrofi.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi sono elaborati in stretta consultazione con le autorità locali, regionali e nazionali, le organizzazioni agricole, forestali, per il benessere degli animali e ambientali e altri portatori di interessi pertinenti, in particolare le comunità locali, le organizzazioni della società civile, i gruppi di volontariato, i meteorologi locali, nonché i portatori di interessi legati al territorio, la cui conoscenza operativa del panorama dei rischi locali, delle vulnerabilità infrastrutturali e dei livelli di preparazione delle comunità è indispensabile per la credibilità e l'applicabilità di tali obiettivi. Le misure da attuare comprendono il rafforzamento del coordinamento tra le politiche in materia di protezione civile, agricoltura,

ambiente, energia e coesione, garantendo un approccio integrato e coerente che contribuisca alla prevenzione dei rischi, allo sviluppo della resilienza e alla capacità di risposta alle catastrofi.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato provvedendo al coordinamento e alla coerenza con gli altri pertinenti processi di valutazione del rischio e alla disponibilità pubblica dei relativi risultati non sensibili a supporto della sensibilizzazione e della preparazione della popolazione al rischio;	(a) elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato provvedendo al coordinamento e alla coerenza con gli altri pertinenti processi di valutazione del rischio e alla disponibilità pubblica dei relativi risultati non sensibili a supporto della sensibilizzazione e della preparazione della popolazione al rischio***, tenendo conto della dimensione territoriale dei rischi, che comprende particolarità regionali e locali, per esempio quelle delle regioni ultraperiferiche e transfrontaliere e delle aree urbane funzionali***; ***in tale contesto, promuovono e garantiscono il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi locali e regionali e, se del caso, di tutte le strutture di cooperazione transfrontaliera, garantendo che la pianificazione, la valutazione e gestione dei rischi, nonché l'attuazione delle misure di protezione civile e resilienza coinvolgano in modo coordinato tutti i pertinenti livelli di governance e responsabili decisionali;***

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;	(b) elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato***, compresa la valutazione specifica della capacità di risposta delle regioni ultraperiferiche***;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) elaborano ulteriormente e perfezionano la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera e i rischi con potenziali effetti transfrontalieri, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi**,** e provvedono al coordinamento e alla coerenza con gli altri processi di pianificazione pertinenti;	(c) elaborano ulteriormente e perfezionano la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera ***con gli Stati membri o i paesi partecipanti limitrofi*** e i rischi con potenziali effetti transfrontalieri, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e ***muovendo dalle strutture di cooperazione Interreg esistenti;*** provvedono al coordinamento e alla coerenza con gli altri processi di pianificazione pertinenti***, con particolare attenzione ai territori meno favoriti, in cui l'autonomia organizzativa locale e il volontariato, nonché la conoscenza del territorio, sono indispensabili per una risposta efficace***; ***e continuano a ridurre gli oneri burocratici e i tempi per il coordinamento degli sforzi transfrontalieri, anche mediante l'automatizzazione di determinate procedure e l'istituzione di protocolli di reazione rapida nei contesti transfrontalieri;***

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta e la diffusione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche con un impiego più efficace dei dati spaziali**.**	(d) in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta e la diffusione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche con un impiego più efficace dei dati spaziali***, il contributo della società civile e quello dei dati ottenuti tramite l'applicazione delle moderne tecnologie, quali droni di sorveglianza o strumenti di previsione basati sull'IA;***

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) includono nella raccolta dei dati la riduzione delle perdite ottenuta attraverso misure di prevenzione, comprese la gestione forestale e le infrastrutture preventive, nonché, se del caso, indicatori relativi ai tempi di accesso di emergenza, alla continuità dei servizi critici e alla capacità di risposta locale.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per favorire la formazione di una comprensione condivisa dei rischi e delle minacce di catastrofe a livello di Unione, individuare le esigenze comuni nello sviluppo di capacità di gestione dei rischi di catastrofe, sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e agevolare lo	***1.*** Per favorire la formazione di una comprensione condivisa dei rischi e delle minacce di catastrofe a livello di Unione, individuare le esigenze comuni nello sviluppo di capacità di gestione dei rischi di catastrofe, sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e agevolare lo

scambio di buone pratiche, gli Stati membri, fatte salve le norme e procedure nazionali, mettono a disposizione della Commissione, entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ***almeno*** una volta ogni ***5*** anni, una sintesi conforme agli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di quanto segue:	scambio di buone pratiche, gli Stati membri, ***in coordinamento con le loro autorità regionali e locali e*** fatte salve le norme e procedure nazionali, mettono a disposizione della Commissione, entro il 31 dicembre 2028 e successivamente una volta ogni ***quattro*** anni, una sintesi conforme agli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di quanto segue:

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) ostacoli giuridici, finanziari o pratici esistenti all'organizzazione e al rafforzamento di una gestione transfrontaliera della protezione civile, per la cui eliminazione sono necessari o potrebbero essere utili il sostegno fornito dagli strumenti pertinenti dell'Unione o modifiche mirate al pertinente quadro giuridico dell'Unione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le sintesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispecchino adeguatamente le valutazioni e le capacità delle autorità regionali e locali, che spesso hanno la responsabilità operativa primaria in materia di protezione civile. La Commissione verifica che i dati a livello regionale e locale siano adeguatamente integrati in tali sintesi.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) elabora a cadenza ***almeno quinquennale*** una relazione in cui presenta una panoramica intersettoriale dei rischi di catastrofe naturale e di origine antropica cui è esposta l'Unione e l'andamento dell'attuazione dell'articolo 14 e degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 13;	(a) elabora a cadenza ***quadriennale*** una relazione in cui presenta una panoramica intersettoriale dei rischi di catastrofe naturale e di origine antropica cui è esposta l'Unione e l'andamento dell'attuazione dell'articolo 14 e degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 13***, nonché informazioni in merito al coinvolgimento delle autorità locali e regionali, l'impatto sulla coesione territoriale e il contributo alla riduzione delle disparità regionali in termini di capacità di resilienza***;

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) elabora a cadenza ***almeno quinquennale*** una relazione sui mezzi di risposta e le pertinenti capacità a livello di Unione e sulle lacune di mezzi di risposta che persistono a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato di cui all'articolo 15, lettera b), tenuto conto degli applicabili obiettivi in termini di mezzi e di prestazioni. La relazione offre inoltre una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi**.**	(c) elabora a cadenza ***quadriennale*** una relazione sui mezzi di risposta e le pertinenti capacità a livello di Unione e sulle lacune di mezzi di risposta che persistono a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato di cui all'articolo 15, lettera b), tenuto conto degli applicabili obiettivi in termini di mezzi e di prestazioni. La relazione offre inoltre una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi**;**

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) elabora a cadenza almeno quinquennale un'apposita relazione sull'esposizione specifica al rischio di catastrofi e sulla capacità di risposta delle regioni identificate come particolarmente vulnerabili, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche, e raccomanda misure di sostegno mirate dell'Unione per colmare eventuali carenze di capacità attraverso gli strumenti pertinenti, compresi i fondi della politica di coesione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora parametri di riferimento in materia di interoperabilità, tra cui criteri di rendimento operativo ed efficacia in termini di costi, nonché, se del caso, criteri di sostenibilità ambientale, per valutare la coerenza e la compatibilità dei mezzi di risposta a livello dell'Unione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione sostiene gli Stati membri nel rafforzamento della capacità di affrontare i rischi dando loro accesso a strumenti quali programmi di formazione e di ***esercitazioni***, assistenza tecnica e finanziaria, valutazioni inter pares,	***1.*** La Commissione sostiene gli Stati membri***, nonché, se del caso, le loro autorità regionali e locali,*** nel rafforzamento della capacità di affrontare i rischi dando loro accesso a strumenti quali programmi di formazione e di

spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione ***e*** altre forme di consulenza, apprendimento e condivisione delle conoscenze ***e supporto alla*** diffusione dei risultati della ricerca e innovazione in tema di gestione dei rischi di catastrofe.	***esercitazione studiati per i soccorritori nazionali e locali***, assistenza tecnica e finanziaria***, sistemi di dati interoperabili***, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza ***alle autorità a tutti i livelli*** in merito alle misure di prevenzione e preparazione***. Occorre altresì sostenere la fornitura di*** altre forme di consulenza, apprendimento e condivisione delle conoscenze***, lo scambio di migliori pratiche in tutta Europa, le campagne di sensibilizzazione del pubblico, in particolare riguardo al ruolo e alla solidarietà dell'Unione nella gestione delle crisi, nonché la*** diffusione dei risultati della ricerca e innovazione in tema di gestione dei rischi di catastrofe ***e un monitoraggio più efficace delle aree urbane e forestali incorporando apparecchiature e tecnologie avanzate, come l'IA, per consentire la previsione e il monitoraggio di eventi estremi, tra cui inondazioni improvvise, frane, straripamenti di fiumi e incendi boschivi***.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli strumenti di sviluppo delle capacità a norma del presente regolamento sostengono la formazione, l'istruzione e il miglioramento del livello delle competenze del personale delle autorità locali, regionali e nazionali, nonché delle pertinenti organizzazioni di volontariato e della società civile, anche per quanto riguarda la gestione dei rischi, la comunicazione in caso di crisi, la protezione dei gruppi vulnerabili, i piani di evacuazione e la cooperazione transfrontaliera. Gli strumenti di sviluppo delle capacità sostengono in particolare modelli di preparazione basati sulle

	comunità, compresi i gruppi di risposta di quartiere, i coordinatori locali delle emergenze e le iniziative di prevenzione guidate da volontari. In tale contesto, i programmi di formazione ed esercitazione possono comprendere attività di preparazione nelle scuole, in collaborazione con le autorità scolastiche e i servizi locali di protezione civile. Particolare sostegno finanziario è fornito alle autorità locali con risorse umane e tecniche limitate, specialmente quelle situate nei territori meno favoriti.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La rete della conoscenza aggrega, elabora e diffonde conoscenze e informazioni d'interesse per il meccanismo unionale e per il supporto di iniziative collaborative degli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe all'interno dell'Unione, tra cui organizzazioni della società civile, autorità locali e regionali, settore privato e comunità della ricerca, sulla base di un approccio multirischio.	1. La rete della conoscenza aggrega, elabora e diffonde conoscenze e informazioni d'interesse per il meccanismo unionale e per il supporto di iniziative collaborative degli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe all'interno dell'Unione, ***in coordinamento con altre autorità nazionali e subnazionali di protezione civile,*** tra cui organizzazioni della società civile, autorità locali e regionali, settore privato e comunità della ricerca, sulla base di un approccio multirischio. ***Essa integra inoltre un approccio ecosistemico e promuove l'uso delle conoscenze per prevenire, attenuare e rispondere alle catastrofi in modo da sostenere i sistemi naturali. In questo compito, la rete della conoscenza sarà coadiuvata dalle risorse istituzionali disponibili dell'Unione, comprese le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione, nonché da programmi e iniziative. Un ruolo particolare in questo ambito sarà svolto dal monitoraggio satellitare, dall'impiego dei sistemi Galileo, EGNOS, Copernicus, IRIS² e GOVSATCOM, dai risultati e***

dalle analisi del Centro satellitare dell'Unione europea e dell'Agenzia spaziale europea, nonché dai servizi di conoscenza dell'ambiente spaziale.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Attraverso la rete della conoscenza è rafforzato il collegamento tra i livelli europeo, nazionale, regionale e locale. Le autorità regionali e locali sono riconosciute come partecipanti fondamentali alla rete della conoscenza, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie regionali di protezione civile, degli enti regionali di controllo ambientale e degli organismi di cooperazione transfrontaliera. La Commissione garantisce che lo scambio di conoscenze all'interno della rete della conoscenza affronti esplicitamente le specificità regionali e che le migliori pratiche degli attori regionali e locali, in termini di pianificazione del rischio, raccolta di dati territoriali e attività di prevenzione, siano sistematicamente documentate e diffuse. Particolare attenzione è prestata inoltre alle esercitazioni di addestramento transfrontaliere che coinvolgono regioni di diversi Stati membri accomunate dall'esposizione ai medesimi rischi.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, tramite la rete	2. La Commissione, tramite la rete

della conoscenza, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri a tutti i livelli dell'amministrazione, a livello dell'Unione, a livello di organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo.	della conoscenza, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri ***e instaura un dialogo strutturato con i rappresentanti delle autorità locali e regionali*** a tutti i livelli dell'amministrazione, a livello dell'Unione, a livello di organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi***, a livello di ricerca accademica*** nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo***, compresa l'esperienza degli Stati membri con tradizioni consolidate in termini di ampia partecipazione nel campo della protezione civile***.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione ***inclusiva e*** equilibrata ***sotto il profilo del genere*** all'istituzione e al funzionamento della rete della conoscenza.	3. La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata ***e rappresentativa degli attori pertinenti*** all'istituzione e al funzionamento della rete della conoscenza.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione sostiene, attraverso la rete della conoscenza, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell'ambito del meccanismo unionale.	4. La Commissione sostiene, attraverso la rete della conoscenza, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell'ambito del meccanismo unionale***, garantendo al contempo la partecipazione attiva delle autorità locali e regionali nella pianificazione, attuazione e valutazione delle attività di prevenzione e***

preparazione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Tramite la rete della conoscenza la Commissione sostiene gli Stati membri ***nella*** sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe.	5. Tramite la rete della conoscenza la Commissione sostiene gli Stati membri ***in tutti gli sforzi volti ad accrescere e promuovere la*** sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe ***e a incoraggiarne il coinvolgimento attivo, facilitando lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri***.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'istituzione e la gestione di programmi di assistenza finanziaria al fine di migliorare la gestione dei rischi e la condivisione delle conoscenze e di incoraggiare lo sviluppo di investimenti e piani di prevenzione e di preparazione;	(i) l'istituzione e la gestione di programmi di assistenza ***tecnica e*** finanziaria al fine di migliorare la gestione dei rischi e la condivisione delle conoscenze e di incoraggiare lo sviluppo di investimenti e piani di prevenzione e di preparazione***, con particolare attenzione ai territori meno favoriti***;

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) l'elaborazione di piani di preparazione e valutazioni dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato in partenariato

con le autorità competenti;

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) l'istituzione e la gestione di un programma di formazione ed esercitazioni e di un programma di scambio di esperti in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e agli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, e prevedono corsi comuni. Lo scambio di competenze in tema di gestione delle catastrofi e delle crisi prevede lo scambio di operatori professionali e di volontari esperti. Il programma di formazione ed esercitazioni e il programma di scambio di esperti mirano a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione in tema di protezione civile e di gestione delle catastrofi e delle crisi, a migliorare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità dei mezzi di cui agli articoli 20 e 21 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 33;	(ii) l'istituzione e la gestione di un programma di formazione ed esercitazioni e di un programma di scambio di esperti in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e agli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, e prevedono corsi comuni ***e opportunità di apprendimento permanente per cittadini, volontari e leader delle comunità***. Lo scambio di competenze in tema di gestione delle catastrofi e delle crisi prevede lo scambio di operatori professionali e di volontari esperti***. Ciò comprende programmi di sostegno volti alla promozione, al riconoscimento e al trattenimento del personale operativo volontario nel lungo periodo***. Il programma di formazione ed esercitazioni e il programma di scambio di esperti mirano a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione in tema di protezione civile e di gestione delle catastrofi e delle crisi, a migliorare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità dei mezzi di cui agli articoli 20 e 21 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 33***. I programmi, attraverso la creazione di percorsi formativi europei comuni, rafforzano le capacità professionali degli esperti di protezione civile e promuovono lo sviluppo di un linguaggio operativo condiviso tra i diversi sistemi nazionali e regionali. I programmi di formazione ed esercitazione***

	includono moduli specifici sulla "comunicazione inclusiva in caso di crisi" e sullo sviluppo e utilizzo di tecnologie all'avanguardia che rendano possibili sistemi di allarme accessibili a tutti i cittadini. In tale contesto è promosso il riconoscimento reciproco delle qualifiche del personale operativo, compresi i volontari, al fine di consentire o agevolare gli interventi transfrontalieri, nonché le misure di prevenzione e risposta;

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ii bis) i moduli di formazione mirati per il personale delle autorità locali e regionali, i volontari e i coordinatori delle comunità nelle zone vulnerabili agli incendi boschivi, alle inondazioni, alle frane, ai terremoti o alle gravi emergenze sanitarie, compresi aspetti della preparazione e della risposta in materia di sanità pubblica e veterinaria;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) l'istituzione e la gestione di ***programmi per la messa a disposizione*** e ***lo*** scambio di competenze;	(iii) l'istituzione e la gestione di ***un programma di formazione ed esercitazioni*** e ***di uno*** scambio di competenze ***in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile***

	e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, prevedono corsi comuni e sostengono l'apprendimento inter pares fra le autorità nazionali, regionali e locali, anche nelle regioni transfrontaliere;

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii bis) lo sviluppo, il sostegno e la diffusione delle migliori pratiche relative a modelli di appalto congiunti e transfrontalieri nel settore della protezione civile, comprese specifiche tecniche standardizzate, attrezzature interoperabili e interfacce comuni.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra i risultati della ricerca e innovazione, il settore privato e le autorità degli Stati membri;	(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra i risultati della ricerca e innovazione, il settore privato***, le autorità di protezione civile*** e le autorità degli Stati membri***, comprese le autorità locali e regionali, anche nelle regioni transfrontaliere, e, se del caso, in paesi terzi, nonché la promozione dell'impiego di tali conoscenze nell'ambito di campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui rischi di catastrofi e la relativa preparazione***;

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) mantenere una piattaforma online a servizio della rete della conoscenza per sostenere e facilitare l'attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c).	(d) ***promuovere, sviluppare e*** mantenere una piattaforma online a servizio della rete della conoscenza per sostenere e facilitare l'attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c)***; raccogliere inoltre, tramite la piattaforma online, dati aggiornati sui rischi, la prevenzione, la pianificazione e la preparazione, nonché sulle risorse disponibili nei diversi Stati membri***.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La rete promuove la diffusione operativa di soluzioni innovative finanziate dall'Unione e sostiene gli Stati membri nell'individuazione e nell'applicazione di tecnologie e metodi all'avanguardia, anche tramite appalti per l'innovazione e partenariati pubblico-privato.	9. La rete promuove la diffusione operativa di soluzioni innovative finanziate dall'Unione e sostiene gli Stati membri ***e le regioni*** nell'individuazione e nell'applicazione di tecnologie e metodi all'avanguardia***, come i droni***, anche tramite appalti per l'innovazione e partenariati pubblico-privato. ***La rete è dotata di salvaguardie tecnologiche per la sicurezza degli scambi di informazioni e dati sensibili e di una forte protezione contro potenziali attacchi informatici.***

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La rete della conoscenza promuove inoltre il coinvolgimento attivo

	dei giovani, anche attraverso le organizzazioni giovanili e gli istituti di istruzione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Laddove i servizi meteorologici competenti dispongano anticipatamente di dati chiari in merito a un evento meteorologico straordinario, gli Stati membri possono attivare il meccanismo unionale nell'arco dei quattro giorni che precedono l'evento meteorologico, al fine di consentire il trasporto di attrezzature quali generatori mobili di energia elettrica e altre apparecchiature essenziali di questo tipo nello Stato membro in questione e il loro posizionamento in un'area locale adiacente all'evento meteorologico in modo da facilitarne l'utilizzo precoce.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari di risposta pertinenti da utilizzare ***nel quadro*** dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.	4. Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari di risposta pertinenti da utilizzare ***come ultima risorsa nell'ambito*** dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le azioni di preparazione dimostrano l'importanza operativa delle strutture di comando integrate a livello locale e regionale, della conoscenza del territorio e di capacità decisionali rapide a livello regionale e locale.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il pool europeo di protezione civile (ECPP) è costituito da un pool di mezzi di risposta impegnati volontariamente dagli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta, categorie di esperti e squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST). La Commissione stabilisce sia le norme relative all'individuazione degli esperti, dei moduli e degli altri mezzi di risposta degli Stati membri sia i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli e lo spiegamento in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	1. Il pool europeo di protezione civile (ECPP) ***rappresenta la capacità di risposta in prima linea del meccanismo unionale ed è uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità degli Stati membri di affrontare in modo efficiente ed efficace catastrofi e crisi.***
	L'ECPP rappresenta lo strumento prioritario del meccanismo unionale.
	L'ECPP è costituito da un pool di mezzi di risposta impegnati volontariamente dagli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta, categorie di esperti e squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST). La Commissione stabilisce sia le norme relative all'individuazione degli esperti, dei moduli e degli altri mezzi di risposta degli Stati membri sia i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli e lo

spiegamento in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite l'ECPP è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio.	2. L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite l'ECPP è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione***, preparazione*** e risposta alle catastrofi sul loro territorio.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla scorta dei rischi individuati e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'ECPP ("obiettivi di capacità di risposta"). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	3. Sulla scorta dei rischi individuati e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)***, di concerto con gli Stati membri***, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'ECPP ("obiettivi di capacità di risposta"). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri individuano, impegnano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che offrono all'ECPP, compresi i mezzi militari d'interesse che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.	6. Gli Stati membri individuano, impegnano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che offrono all'ECPP, compresi i mezzi militari d'interesse che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza ***di protezione civile***. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati. ***Gli Stati membri e le regioni sono incoraggiati a istituire dispositivi di protezione civile transfrontaliera e unità operative congiunte nelle regioni di confine esposte a rischi comuni.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. rescEU è istituito per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi preimpegnati dagli Stati membri nell'ECPP non siano in grado, nelle circostanze date, di garantire una risposta efficace ai vari tipi di catastrofi e di crisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione definisce, in atti di esecuzione, i mezzi di risposta di rescEU, in base, tra l'altro, alle valutazioni del rischio effettuate dall'Unione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1,	2. La Commissione***, in accordo con gli Stati membri,*** definisce, in atti di esecuzione, i mezzi di risposta di rescEU, in base, tra l'altro, alle valutazioni del rischio effettuate dall'Unione in conformità

tenuto conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme dei mezzi e delle carenze a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	dell'articolo 16, paragrafo 1, tenuto conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme dei mezzi e delle carenze a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, attraverso l'ERCC e in stretto coordinamento con gli Stati membri ospitanti e richiedenti, garantisce il coordinamento operativo per l'ubicazione e l'uso efficiente delle capacità finanziate dall'Unione, in particolare dei mezzi aerei di lotta agli incendi, compresi criteri trasparenti di definizione delle priorità in caso di richieste simultanee.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le risorse di rescEU sono ospitate dagli Stati membri o dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU.	6. Le risorse di rescEU sono ospitate dagli Stati membri o dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU. ***Nel determinare la distribuzione geografica delle risorse di rescEU, la Commissione garantisce un accesso equo per tutte le regioni dell'Unione, tenendo conto delle disparità regionali nelle capacità nazionali esistenti e della particolare esposizione di determinate regioni a rischi specifici di catastrofi. La Commissione garantisce***

	che il loro posizionamento geografico sia regolarmente valutato e adeguato, tenendo conto dei vincoli di accessibilità, delle vulnerabilità territoriali e delle esigenze specifiche dei territori meno favoriti.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione definisce mediante atti di esecuzione, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	7. La Commissione definisce mediante atti di esecuzione, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. ***I requisiti di qualità comprendono anche, se del caso, criteri di sostenibilità ambientale, nonché criteri di fattibilità economica, di disponibilità di risorse e della catena di approvvigionamento.***

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione ***può***, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.	11. Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, ***gli Stati membri, in consultazione con*** la Commissione***, possono***, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Conformemente all'articolo 20 TUE e all'articolo 196 TFUE, e conformemente agli articoli da 326 a 334 TFUE, è istituita una cooperazione rafforzata nel settore della protezione civile al fine di sviluppare un'integrazione operativa più profonda, capacità multinazionali permanenti e strutture di preparazione armonizzate nel quadro del presente regolamento. Ciò porterà inoltre a istituire un corpo permanente di personale rescEU che possa essere impiegato immediatamente in caso di emergenza in qualsiasi luogo dell'Unione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione avvia, in cooperazione con gli Stati membri, le azioni elencate di seguito per rafforzare le capacità di anticipazione e di allerta rapida muovendo dalle capacità spaziali dell'Unione messe a disposizione da Copernicus, da Galileo e, laddove necessario, da altri servizi spaziali:	1. La Commissione avvia, in cooperazione con gli Stati membri, le azioni elencate di seguito per rafforzare le capacità di anticipazione e di allerta rapida muovendo dalle capacità spaziali dell'Unione messe a disposizione da Copernicus, da Galileo e, laddove necessario, da altri servizi spaziali***, nonché dall'impiego dell'IA e di strumenti di calcolo quantistico per elaborare gli scenari possibili***:

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) in cooperazione con le autorità locali e regionali, elaborazione di sistemi di allerta rapida e di anticipazione e sviluppo di capacità di conoscenza situazionale e di analisi, per mappare le vulnerabilità strutturali delle regioni e delle popolazioni, garantendo che i sistemi satellitari siano accessibili a tutti i cittadini che desiderano comunicare o ricevere segnalazioni di catastrofi, anche in situazioni in cui non sono disponibili altri mezzi di comunicazione. I sistemi di allerta rapida e di anticipazione sostenuti a norma del presente regolamento dispongono di interfacce semplificate e garantiscono l'interoperabilità con i dispositivi di assistenza utilizzati in particolare dalle persone con disabilità, dagli anziani, dalle popolazioni caratterizzate da diversità linguistica e delle popolazioni nei territori meno favoriti;

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ERCC garantisce la piena interoperabilità tra i sistemi digitali a livello dell'Unione e le piattaforme di protezione civile nazionali e, se del caso, regionali e locali, compresi il numero di emergenza europeo 112, i sistemi di allerta rapida, mappatura, logistica e coordinamento del personale di emergenza e gli strumenti di conoscenza situazionale precoce. Il sostegno dell'ERCC comprende orientamenti, interfacce comuni e assistenza tecnica, in cooperazione con gli Stati membri e le regioni.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In caso di crisi, l'ERCC è responsabile del coordinamento delle autorità europee coinvolte negli strumenti finanziari attivati per affrontare la crisi.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.	1. Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno. ***Il polo opera in piena complementarità con l'ERCC e altre strutture esistenti dell'Unione per la gestione delle crisi, senza duplicarne le funzioni.***

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il polo sostiene l'anticipazione, la conoscenza situazionale e il coordinamento, senza assumere il comando operativo o duplicare le responsabilità delle autorità competenti

	degli Stati membri o delle strutture di crisi esistenti dell'Unione. Il polo opera sulla base di procedure trasparenti e di punti di contatto nazionali designati.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il polo istituisce canali strutturati di comunicazione con le autorità regionali di protezione civile per garantire che la conoscenza situazionale regionale e locale sia sistematicamente integrata nel coordinamento delle crisi a livello dell'Unione. Le autorità regionali che detengono competenze operative primarie in materia di protezione civile sono in grado di trasmettere dati operativi in tempo reale al polo e sono tenute al corrente delle decisioni intersettoriali di coordinamento delle crisi che incidono direttamente sui loro territori.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.	3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2***, compresa l'istituzione di un modulo di segnalazione standardizzato destinato all'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri***.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sostenendo la creazione, la manutenzione e il funzionamento di poli logistici locali e regionali e il preposizionamento temporaneo e a rotazione delle risorse di risposta nelle regioni ultraperiferiche, tenendo conto della lontananza geografica, dell'insularità, dell'isolamento logistico e della vulnerabilità specifica, nonché il coordinamento di tali capacità con altri Stati membri per garantire una risposta rapida ed efficace in situazioni che comportano un aumento dei rischi o emergenze transfrontaliere;

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) fornendo risorse, competenze e coordinamento nella messa a punto delle soluzioni digitali per la gestione della crisi; sostenendo il rafforzamento della cibersicurezza dei siti delle infrastrutture critiche, in particolare la resilienza del settore sanitario e delle infrastrutture energetiche contro le minacce dolose;

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) favorendo gli interventi relativi ai poli di evacuazione medica e la	(d) favorendo gli interventi relativi ai poli di evacuazione medica ***o ai poli di***

realizzazione di evacuazioni mediche;	***evacuazione di emergenza*** e***, di conseguenza,*** la realizzazione di evacuazioni mediche ***o di evacuazioni di emergenza***;

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) preparando la mobilitazione e lo spiegamento di squadre di intervento;	(f) preparando la mobilitazione e lo spiegamento di squadre di intervento***, contemplando anche, se del caso, la partecipazione di volontari***;

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sostegno dell'Unione comprende un'adeguata assistenza finanziaria per la preparazione, la logistica e le infrastrutture di risposta rapida a livello regionale e locale, con procedure di accesso semplificate.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il sostegno dell'Unione può comprendere infrastrutture logistiche transfrontaliere condivise, strutture di formazione condivise, dispositivi di reazione rapida comuni e piattaforme di sostegno tecnico al servizio delle regioni e dei comuni limitrofi.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può facilitare la risposta sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere per i rischi transfrontalieri multinazionali.	6. La Commissione può facilitare la risposta sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle ***particolarità geografiche delle regioni ultraperiferiche e delle isole, agevolando le operazioni di soccorso, l'evacuazione medica e altri tipi di assistenza essenziale in caso di catastrofi, e delle*** peculiarità delle regioni transfrontaliere per i rischi transfrontalieri multinazionali***, nonché della necessità di rafforzare la cooperazione operativa, l'interoperabilità e il coordinamento tra loro***.

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri designano***, sotto la propria responsabilità,*** gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre EUCP;	(a) gli Stati membri designano gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre EUCP;

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) misure di sostegno volte a rimuovere gli ostacoli giuridici, finanziari o pratici alla cooperazione

	transfrontaliera tra Stati membri, autorità regionali e locali o paesi terzi coinvolti nella prevenzione, preparazione e gestione delle minacce sanitarie, anche tramite programmi specifici di sviluppo delle capacità per le regioni con infrastrutture sanitarie strutturalmente più deboli, e la garanzia che la pianificazione della preparazione alle emergenze sanitarie a livello nazionale e regionale integri le realtà operative e le esigenze delle autorità sanitarie regionali e locali; misure di sostegno volte all'istituzione di piani sanitari transfrontalieri comuni a vantaggio della popolazione civile in caso di crisi, grazie a una maggiore capacità di assistenza e all'utilizzo di infrastrutture comuni, senza l'esigenza di armonizzare i sistemi sanitari nazionali;

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese.	(d) azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche ***e di resilienza energetica*** comprese.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011***, incluso nel***

regolamento (UE) n. 182/2011.	***programma di lavoro e composto dalle autorità di protezione civile degli Stati membri***.
	Il comitato si riunisce in una formazione specifica per le questioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 34 e per le questioni multisettoriali.

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 75 %	(1) Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 75 %***, laddove tali azioni sono finanziabili fino all'85 % per le regioni ultraperiferiche***

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Meccanismo unionale di protezione civile e sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
Riferimenti	COM(2025)0548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	ENVI SANT 23.10.2025 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 23.10.2025
Relatore per parere Nomina	Vladimir Prebilič 16.1.2026
Esame in commissione	28.1.2026 17.3.2026
Approvazione	6.5.2026
Esito della votazione finale	+: 30 –: 1 0: 2

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30	+
ECR	Denis Nesci, Antonella Sberna, Şerban Dimitrie Sturdza, Francesco Ventola
PPE	Fredis Beleris, Christian Doleschal, Paulo do Nascimento Cabral, Gabriella Gerzsenyi, Krzysztof Hetman, Andrey Novakov, Maria Walsh, Marta Wcisło
PfE	Marie-Luce Brasier-Clain, Klara Dostalova
Renew	Dan Barna, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Elsi Katainen, Ciaran Mullooly
S&D	Dragoş Benea, Klára Dobrev, Sofie Eriksson, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Marcos Ros Sempere
The Left	Sebastian Everding, Kathleen Funchion, Valentina Palmisano
Verts/ALE	Cristina Guarda, Vladimir Prebilič, Mārtiņš Staķis

1	-
ESN	Irmhild Boßdorf

2	0
PfE	André Rougé, Alexandre Varaut

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti